

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 83/2003****del 20 giugno 2003****che modifica l'allegato XV (Aiuti di Stato) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XV dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 170/2002 del 6 dicembre 2002 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione ⁽²⁾, rettificato dalla GU L 349 del 24.12.2002, pag. 126,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 1f [regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione] dell'allegato XV dell'accordo viene inserito il testo seguente:

«Aiuti a favore dell'occupazione»

- 1g. **32002 R 2204:** Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione (GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3), rettificato dalla GU L 349 del 24.12.2002, pag. 126.

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

- a) Il testo “articoli 87 e 88 del trattato CE” va letto “articoli 61 e 62 dell'accordo SEE”;
- b) Il testo “articolo 87, paragrafo 1, del trattato” va letto “articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE”;
- c) Il testo “articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato” va letto “articolo 61, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo SEE”;
- d) Il testo “articolo 87, paragrafo 3, del trattato” va letto “articolo 61, paragrafo 3, dell'accordo SEE”;
- e) Il testo “articolo 88, paragrafo 3” va letto “articolo 1, paragrafo 3 del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte”;

⁽¹⁾ GU L 38 del 13.2.2003, pag. 34.

⁽²⁾ GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3.

- f) Il testo "articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato" va letto "articolo 61, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo SEE";
- g) Il testo "articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato" va letto "articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE";
- h) Il testo "Stato membro" va letto "Stato membro della CE o Stato EFTA". Il testo "Stati membri" va letto "Stati membri della CE o Stati EFTA";
- i) Il termine "Commissione" va letto "autorità di vigilanza competente di cui all'articolo 62 dell'accordo SEE";
- j) L'articolo 1, paragrafo 2, primo comma, è sostituito dal testo seguente: "Il presente regolamento si applica agli aiuti in tutti i settori contemplati dagli articoli 61-64 dell'accordo SEE, incluse le attività legate alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'appendice del presente allegato e contemplati dal campo di applicazione dell'accordo";
- k) Negli articoli 3 e 11, il testo "compatibili con il mercato comune" va letto "compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE";
- l) Nell'allegato I, le informazioni devono essere trasmesse all'indirizzo registry@eftasurv.int;
- m) Nell'allegato II, le relazioni devono essere trasmesse all'indirizzo registry@eftasurv.int.»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 2204/2002 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 21 giugno 2003, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2003.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

P. WESTERLUND

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.